

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. N. 241/1990,
PER L'ESPLETAMENTO DI INIZIATIVE DI GARA IN FORMA AGGREGATA,
EX ARTICOLO 62, COMMA 9 DEL D.LGS. N.36/20233 E S.M.I.**

Tra

La **Società INVA S.p.A.** della Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Signor Enrico Zanella, nato ad Aosta, il 03/03/1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Brissogne (AO) - Loc. L'Île-Blonde n. 5, autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù della sua carica di "Direttore Generale", di seguito identificata anche come "INVA"

e

L'**Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza**, con sede legale a L'Aquila, via Leonardo Da Vinci 6, C.F. 91022630676, in persona del legale rappresentante dell'Amministrazione Donato Cavallo, nato a Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, di seguito anche "Agenzia" o "AREACOM";

PREMESSO

- che la Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1 comma 455, ha statuito che "*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire Centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali Centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*";
- che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, prevede, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, anche "ANAC"), l'istituzione dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip ed una Centrale di Committenza per ciascuna regione;
- che con legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", sono state attribuite ad INVA le funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che con Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 è stata istituita l'Azienda regionale di Informatica e Committenza (di seguito, anche "AREACOM"), già Azienda regionale per l'Informatica e la Telematica;

- che con successiva Legge Regionale n. 34 del 27 settembre 2016, è stato assegnato ad AREACOM il ruolo di Centrale Unica di Committenza di Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato Decreto-Legge n.66/2014 e in virtù della Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016;
- che con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 recante *“Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66”*, l’ANAC ha confermato la presenza di INVVA e di AREACOM di Regione Abruzzo nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori;
- che con Legge regionale n.25 del 06.06.2023 è stato approvato il *“Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”*;
- che INVVA e l’AREACOM Abruzzo, in virtù del proprio mandato istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche esperienze in materia;
- che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l’articolo 63, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. prevede che *“Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”*;
- che è interesse comune di INVVA e di AREACOM Abruzzo, di seguito le *“Parti”*, realizzare i seguenti obiettivi in un’ottica di reciproca collaborazione:
 - a) ampliare il proprio perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
 - b) utilizzare le *best practices* sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere l’espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Amministrazioni territoriali;

- c) massimizzare la quota di premialità del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l'ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una categoria merceologica da DPCM;
 - d) estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, offrendo la possibilità, su base esclusivamente volontaria, di fare sinergia anche al di là delle funzioni attribuite dal Decreto-Legge n. 66/2014.
- che, INVA e AREACOM hanno la necessità di portare a termine diverse procedura di gara attualmente in fase di programmazione;
 - che, in particolare, INVA ed AREACOM, con la sottoscrizione del presente Accordo, esprimono la propria disponibilità al reciproco supporto per l'espletamento, in forma aggregata, di iniziative riguardanti l'acquisizione di categorie merceologiche oggetto di successivi accordi comprensivi dell'individuazione del soggetto capofila;

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

1. Il presente Accordo disciplina le modalità per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, finalizzate all'aggregazione della spesa tra le Parti per iniziative centralizzate programmate nel biennio 2024-2025.
2. Ai fini del presente Accordo, si intende che AREACOM ovvero INVA agiranno quali Stazioni Appaltanti capofila ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i. a favore sia degli Enti territoriali di Regione Abruzzo che della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. AREACOM ovvero INVA costituiscono unici rispettivi referenti responsabili in ordine alle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare, in merito alle attività di rilevazione dei fabbisogni di acquisto e di organizzazione delle attività istruttorie finalizzate all'indizione delle procedure di gara aggregate.

Articolo 3

Con il presente Accordo, INVA ovvero AREACOM, come sopra rappresentate, conferiscono reciprocamente delega affinché, in proprio nome e per proprio conto, svolgano tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l'affidamento delle procedure di gara aventi ad oggetto categorie merceologiche oggetto di successivi accordi ed impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato del soggetto capofila nei limiti del presente Atto;

Con il presente Accordo, INVA ovvero AREACOM Abruzzo si impegnano all'affidamento delle forniture di beni e servizi riguardanti le categorie merceologiche di volta in volta oggetto di accordo, mediante l'attivazione di altrettante procedure di gara di rilievo comunitario.

Articolo 4

AREACOM ovvero INVA, con il presente Atto, sono reciprocamente autorizzate a compiere, in nome e per conto del soggetto delegante tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.3.

Articolo 5

AREACOM ovvero INVA si impegnano a sostenere le spese necessarie per l'attivazione e definizione delle procedure di gara espletate sino alla fase di verifica della sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione in capo agli Operatori aggiudicatari, come indicati nella documentazione di gara.

Le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché dei singoli contratti che saranno sottoscritti da INVA ovvero da AREACOM e dai propri Enti convenzionati saranno sostenute da questi ultimi.

Le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi all'espletamento delle procedure di gara sino alla fase di efficacia dell'aggiudicazione competono ad INVA ovvero AREACOM. Le spese di eventuali contenziosi derivanti dalla gestione dei singoli Contratti di fornitura sottoscritti da INVA ovvero AREACOM e dai propri Enti convenzionati, saranno sostenute da quest'ultimi.

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

INVA ed AREACOM dichiarano di accettare l'incarico conferito reciprocamente tra le parti e con il presente atto e si impegnano ad adempiere gratuitamente allo stesso.

Articolo 7

1. La INVA ovvero AREACOM si impegnano a:

- a) validare e trasmettere al soggetto capofila, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, i fabbisogni quali-quantitativi richiesti per la valorizzazione tecnico-economica delle iniziative di interesse comune espletate dalla predetta Agenzia;
- b) validare e trasmettere al soggetto capofila, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, gli schemi di Convenzione e/o di Accordo Quadro predisposti di volta in volta dal medesimo in conformità alle previsioni degli atti di gara e da utilizzare per ciascuna delle iniziative aggregate oggetto del presente Accordo collaborativo;
- c) fornire eventuale supporto tecnico al soggetto capofila nella predisposizione degli atti di gara;
- d) fornire, se disponibili, nominativi di esperti nei diversi settori merceologici oggetto di gara per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

2. AREACOM e INVA si impegnano a:

- a) espletare, in condivisione con il soggetto capofila le preliminari attività di avvio della procedura e di progettazione previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché alla conseguente elaborazione del Capitolato Tecnico-Prestazionale e di tutti gli eventuali allegati necessari all'indizione della procedura di gara anche tramite l'eventuale costituzione di un apposito gruppo di progettazione (Collegio tecnico) di supporto al R.U.P. designato;
- b) curare tutte le fasi del processo di acquisto, dall'indizione della procedura fino all'aggiudicazione con la precisazione che gli Enti convenzionati della Regione autonoma Valle d'Aosta e Regione Abruzzo destinatari delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché competenti per la fruizione della fornitura o del servizio in oggetto dovranno gestire la relativa esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali.

3. Ogni onere e responsabilità relativa alla gestione delle procedure di gare, alla stipula ed all'esecuzione delle Convenzioni/Accordi Quadro e dei contratti riferiti alla autonoma Valle d'Aosta ovvero alla Regione Abruzzo sono a carico esclusivamente di INVVA ovvero AREACOM e dei propri Enti regionali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

4. Sono a carico di INVVA ovvero AREACOM in qualità di soggetto capofila di volta in volta designato anche gli oneri relativi ad eventuali contenziosi connessi all'utilizzo della piattaforma di e-procurement utilizzata per l'espletamento delle procedure di gara in forma aggregata.

Articolo 8

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato a un referente per ciascuna delle Parti, come di seguito individuati:

- per INVVA: dott. Enrico Zanella Direttore Generale
- per AREACOM Abruzzo: avv. Donato Cavallo Direttore Generale

2. I referenti si occupano in particolare del coordinamento a livello tecnico della corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.

3. Il referente di IVA ovvero di AREACOM funge da collettore di richieste e indicazioni provenienti dagli utenti degli Enti regionali afferenti territorialmente a ciascuna delle Parti.

Articolo 9

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno altresì improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è AREACOM.

Articolo 10

1. Il presente Accordo ha durata di 24 mesi, dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere integrato e/o modificato, su espressa richiesta di una delle Parti in occasione degli aggiornamenti annuali delle pianificazioni degli acquisti adottati dalle medesime.

2. Per tutte le procedure indette in vigore del presente Accordo sino al loro completamento con l'aggiudicazione valgono le prescrizioni di cui sopra.

per INVA S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Enrico Zanella

per AREACOM

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Il Direttore

avv. Donato Cavallo